

VOLUNTARY DISCLOSURE/Le indicazioni contenute nel decreto sulla certezza del diritto

Un raddoppio con esclusioni

Fatte salve contestazioni in itinere e annualità datate

DI DUILIO LIBURDI

Raddoppio dei termini sterilizzato con eccezioni: fissato il principio, vengono fatte salve le contestazioni già in itinere nonché l'inclusione di annualità più datate nell'ambito della voluntary disclosure. Nell'ambito della quale la non punibilità viene concessa di fatto a pagamento. Con ulteriori riflessioni possibili in merito all'intreccio con le norme in arrivo in materia penal tributaria nonché una eventuale proroga proprio della sanatoria introdotta dalla legge n. 186 del 2014. In ogni caso, un intreccio complesso e non facilmente sintetizzabile da un punto di vista tecnico.

Le norme sul raddoppio dei termini.

Cercando di sistematizzare le novità introdotte con il decreto contenente anche le norme sull'abuso del diritto, si possono individuare, in primo luogo, le due norme di principio:

- con le modifiche all'articolo 43 del dpr n. 600 del 1973 e 57 del dpr n. 633 del 1972, viene ratificato il principio in base al quale la denuncia afferente eventuali violazioni penal tributarie, deve intervenire nei termini ordinari amministrativi di accertamento. Quindi, con questa norma, viene eliminato ogni dubbio in merito anche alla pronuncia della Corte costituzionale e in relazione al possibile ampliamento delle regole di notifiche degli accertamenti;

- il secondo principio introdotto è quello della salvezza a scadenza degli atti attraverso i quali possono emergere contestazioni di natura penale. La norma infatti prevede che sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative e tributarie e più in generale

degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Considerato che la violazione di natura penale potrebbe essere individuata partendo da un atto «interlocutorio», il decreto prevede che sono altresì fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del dlgs n. 218 del 1997 e dei pvc notificati sempre alla data di entrata in vigore del decreto a condizione che vengano trasfusi in atti notificati entro il 31 dicembre 2015. Viene quindi individuata una data finale entro la quale individuare, in considerazione della soglia quantitativa prevista per quasi tutti i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 (con alcune eccezioni come le violazioni per fatture fittizie), la traduzione in materia imponibile e imposta di un atto prodromico.

La norma sulla voluntary.

È questa la parte più «oscura» della norma in materia di raddoppio dei termini. Letteralmente, pare di comprendere che, ferma restando l'impossibilità di accertare da un punto di vista amministrativo un periodo di imposta dopo l'entrata in vigore del decreto, sia consentito accedere alla voluntary disclosure per ottenere, a pagamento, i benefici della non punibilità penale. Questo per chiudere il disallineamento temporale tra punibilità penale prevista dal decreto legislativo n. 74 del 2000 e norme di accertamento amministrativo. Per esempio, il periodo di imposta 2009 è scaduto ai fini amministrativi il 31 dicembre 2014 (tanto è vero che la voluntary è di fatto obbligatoria per tale anno solo con riferimento alle violazioni sul monitoraggio fiscale) mentre, da un punto di vista penal tributario, la scadenza è il 2016. Infatti, in questo caso, non si deve

considerare la modifica introdotta dalla legge del 2011, in virtù del fatto che la violazione penale risulta essere stata commessa prima della predetta modifica. Quindi, il concetto, come anticipato, sembra essere quello di un invito alla voluntary anche per annualità non accertabili da un punto di vista amministrativo ma penalmente perseguibili a fronte, evidentemente, dell'interessamento dell'autorità penale che avverrebbe su un input dell'**Agenzia delle entrate**. È però altresì evidente che questo affastellamento di disposizioni che intervengono una sull'altra, rischia in concreto di far perdere ogni riferimento. Basti pensare, per esempio, a quanto si profila in tema di riforma del sistema sanzionatorio penal tributario con le modifiche «quantitative» in relazione ad alcuni dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000. Una ulteriore chiave di lettura potrebbe essere quella di una norma che prelude a una valutazione in tema di proroga della sanatoria che, ancora oggi, ha un termine fermo al 30 settembre prossimo. Un termine che, però, inizia davvero a sembrare troppo «stretto». Basti pensare che, soltanto con la circolare di venerdì **l'Agenzia delle entrate** ha fornito ulteriori chiarimenti che, in qualche caso, sono del tutto rilevanti. Basti pensare, per esempio, alla posizione assunta in tema di Ivie e Ivafe ovvero alla ipotesi trattata in tema di società estera che viene, con la voluntary disclosure, classificata come residente in Italia.

—© Riproduzione riservata—

